



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 34 del 08-04-2020

**OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO EMERGENZA CORONAVIRUS - RINVIO
SCADENZE TRIBUTARIE**

L'anno **duemilaventi** il giorno **otto** del mese di **Aprile** alle ore **21:25**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	SAVARESE MARIO	SINDACO	Presente
2	ORAKIAN MORRIS	ASSESSORE	Presente
3	QUERINI ULDERICO	ASSESSORE	Presente
4	MODICA SONIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il SIG. MARIO SAVARESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE AVV. DANIELA FALSO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato in data 30 gennaio 2020 lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica, determinata dall'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, meglio noti come COVID 19;

che tale circostanza sta interessando la quasi totalità delle nazioni, tra cui in modo particolare l'Italia, per la quale in data 31 gennaio 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria;

che a seguito di quanto sopra il Governo italiano ha adottato misure urgenti per la gestione ed il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, sospendendo le attività sportive e culturali, i servizi educativi, le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, i viaggi e gli spostamenti al di fuori del comune di residenza, nonché ha imposto soluzioni alternative per il lavoro mediante l'attivazione dello smart working;

Visti in particolare il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 come modificato dal D.M. del 25/03/2020, attraverso i quali sono state disposte le restrizioni sopra descritte, a tutela dell'incolumità pubblica;

Visto anche il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che sospende, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, l'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, nonché i termini per i versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, da ingiunzioni fiscali e da accertamenti esecutivi emessi ai sensi della Legge n. 160/2019;

Considerato che, nel contempo, lo stesso esecutivo, al fine di scongiurare il pericolo di recessione economica potenzialmente derivante dalla necessaria interruzione del ciclo produttivo, ha varato alcune norme a sostegno dell'economia reale, tra le quali rientra il differimento di alcuni adempimenti fiscali e contributivi;

Atteso che anche questa amministrazione sta valutando le prime conseguenze della pandemia da COVID-19 al fine di modulare, in corso di esercizio, ogni azione che si riterrà utile ai fini del contenimento degli effetti negativi che sotto il profilo economico incideranno sul territorio;

Ritenuto pertanto necessario attivare, anche a livello locale, tutte le soluzioni idonee a contrastare l'impatto economico delle misure sanitarie sulle realtà produttive del territorio, a sostenere il tessuto produttivo locale, nonché a prestare ausilio alle famiglie aggravate dalla situazione di emergenza che ha influito sul lavoro e conseguentemente sui bilanci familiari;

Visto l'art. 119 della Carta Cotituzionale, che al comma 2 testualmente recita: *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.”*, sancendo il principio dell'autonomia impositiva degli enti locali;

Rilevato che lo stato di emergenza in cui versa il Paese consente l'adozione di provvedimenti urgenti da parte della Giunta Comunale, così come anche statuito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4435 del 23/07/2018;

Dato atto inoltre, che il Governo ha annunciato sui mezzi di informazione di massa l'adozione di ulteriori provvedimenti a sostegno dell'economia, da approvarsi entro il corrente mese di aprile ed aventi ad oggetto, tra l'altro, anche la facoltà riconosciuta alle Giunte Comunali di deliberare in ordine al differimento degli adempimenti in materia di tributi locali;

Ritenuto pertanto di dover intervenire, per le motivazioni sopra esposte, sospendendo i termini di scadenza per il versamento dei seguenti tributi locali:

- Tassa Rifiuti (TARI);
- Riversamento dell'Imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive;
- Rateizzazioni sui versamenti ordinari della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico (TOSAP) e sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) permanenti;
- Rateizzazioni su avvisi di accertamento relativamente ai tributi: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP E TOSAP;

- Rateizzazioni relative alla Definizione Agevolata delle Ingiunzioni Fiscali di cui alla D.C.C. n. 34 del 21/06/2019;

Atteso che risulta attualmente fissato al 31 luglio il termine per il versamento della prima rata della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno in corso, disciplinata dalla L.147/2013;

Considerato che i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere effettuano i riversamenti dell'Imposta di Soggiorno trimestralmente, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare;

Dato atto inoltre che sono in corso rateizzazioni per il pagamento di avvisi di accertamento relativi a vari tributi (ICI, IMU, TASI, TOSAP, ICP, TARSU, TARES, TARI) emessi sino al 31 dicembre 2019, e che i contribuenti provvedono mensilmente al pagamento delle singole rate;

Richiamato il D. Lgs. 507/93 che disciplina l'Imposta sulla Pubblicità e la Tassa per l'occupazione di suolo Pubblico, a norma del quale qualora l'imposta dovuta alle scadenze ordinarie superi gli importi ivi stabiliti, la stessa può essere rateizzata in quattro soluzioni;

Richiamata altresì la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 21/06/2019, avente ad oggetto "Art.15 D.L. 34/2019 – Definizione Agevolata delle Ingiunzioni Fiscali notificate entro il 31 dicembre 2017 – Adozione Regolamento", con particolare riferimento all'art. 4 relativo ai piani di rateizzazione;

Preso atto che, a norma dell'art. 68 commi 1 – 2 del D.L. 18 del 17/03/2020, viene previsto quanto segue: *"con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione senza rimborso di quanto già versato. Tali disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*.

Rilevato che il presente provvedimento non pregiudica gli equilibri finanziari dell'ente, in quanto non dispone alcuna rinuncia al credito ma ne viene solo differito l'incasso entro il medesimo esercizio finanziario;

Visto inoltre il D.P.C.M. 28 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 29/03/2020, il quale, stabilendo i criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, all'art. 10 dispone che per l'anno 2020 il suddetto Fondo sarà erogato in due rate, la prima di esse, pari al 66%, entro il mese di maggio e la seconda entro ottobre;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto dell'ente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 TUEL;

con voti unanimi e validamente espressi

DELIBERA

di richiamare le premesse espresse in narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di sospendere i termini fissati per il versamento dei seguenti tributi locali, statuendo quanto segue:

- SCADENZA I RATA TARI 2020: il pagamento della prima rata della TARI in scadenza al 31 luglio 2020, viene differito al 30 settembre 2020. La seconda e terza rata verranno corrisposte, rispettivamente, entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2020;

- **RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO:** i gestori delle strutture provvederanno al riversamento di quanto incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2020 in due rate, con scadenza rispettivamente al giorno 16 dei mesi di novembre e dicembre 2020;
- **RATEIZZAZIONI:**
 - il versamento delle rate di tutti i piani rateali autorizzati a seguito di avvisi di accertamento, le cui scadenze sono ricomprese tra il 09 marzo ed il 31 agosto 2020, è posticipato di 6 mesi. Le somme posticipate saranno rateizzate in quattro soluzioni, in scadenza al giorno 30 dei mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
 - il versamento relativo al pagamento ordinario della TOSAP e ICP, con scadenze ricadenti nel periodo dal 09 marzo sino al 31 agosto 2020, è posticipato di 6 mesi. Le somme posticipate saranno rateizzate in quattro soluzioni, in scadenza al giorno 30 dei mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
 - il versamento relativo al pagamento della RATA di cui alla DEFINIZIONE AGEVOLATA stabilita con D.C.C. n. 34 del 21/06/2019, con scadenza nel mese di marzo 2020, è posticipato al 30 novembre 2020;

di dare atto che riguardo i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, opera direttamente la norma di cui all'art. 68 commi 1 – 2 del D.L. 18 del 17/03/2020, secondo la quale i versamenti oggetto di sospensione nel periodo sopra indicato, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e pertanto entro il 30 giugno 2020) senza rimborso di quanto già versato; di precisare che per le somme già versate, ancorchè ricadenti nei periodi indicati, non si procederà a rimborso, compensazione o ad altra forma di restituzione; di sintetizzare gli adempimenti legati ai versamenti dei tributi locali nello schema che segue, in oservanza ai principi di chiarezza e semplificazione previsti nello Statuto del Contribuente di cui alla Legge 212/2000:

TRIBUTO/IMPOSTA	SCADENZE ORDINARIE	NUOVE SCADENZE
TARI 2020	I RATA: 31/07/2020 II RATA: 30/09/2020 III RATA: 30/11/2020	I RATA: 30/09/20 II RATA : 31/10/2020 III RATA: 30/11/2020
IMPOSTA DI SOGGIORNO Riversamento dell'imposta incassata nei primi tre trimestri 2020	Il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e ottobre	Due rate di pari importo con scadenza: 16/11/2020 16/12/2020
PIANI DI RATEIZZAZIONE (accertamenti e rate ordinarie TOSAP e ICP)	le cui scadenze ricadono nel periodo tra il 09/03/2020 e 31/08/2020	Quattro rate di pari importo con scadenza: 30/09/2020 30/10/2020

		30/11/2020
		30/12/2020
DEFINIZIONE AGEVOLATA di cui alla D.C.C. n. 34 del 21/06/2019	Rata con scadenza nel mese di marzo 2020	Entro il mese di novembre 2020

Di stabilire che tali misure vengono disposte in via straordinaria per il solo anno di imposta 2020, in considerazione della contingente situazione di emergenza sanitaria ed al fine di sostenere la comunità e le imprese locali in un momento di grave disagio economico e sociale;

Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni anche in base all'evolversi della normativa statale e delle successive misure che dovessero essere adottate in materia a livello di legislazione generale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area III – Finanziario, Tributi e Personale, per l'applicazione.

Inoltre, stante l'urgenza di deliberare

LA GIUNTA DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 TUEL

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 08-04-2020

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 08-04-2020

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DANIELA FALSO

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DANIELA FALSO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005